

COMUNE DI ARNESANO

Provincia di Lecce



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.55 del 10/12/2010

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Polizia municipale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 Principi generali

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale vengono dotati di armamento e svolgono servizio armato previo accertamento dei requisiti soggettivi:

a) possesso della qualifica di Agente di P.S.

b) possesso dei requisiti psico-attitudinali ai fini dell'idoneità alla detenzione dell'arma

Non saranno dotati di armamento gli obiettori di coscienza che hanno manifestato tale diritto.

L'arma viene assegnata a tutti gli operatori del Servizio di P.M. in via continuativa.

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1974, n. 110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica.

Art. 4 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 5 Servizi Armati

Tutti i servizi della Polizia Municipale sono da effettuarsi con l'arma in dotazione.

Per i servizi di collegamento e di soccorso, espliciti fuori dell'ambito territoriale si seguono le modalità che di volta in volta saranno impartite dal comando nel rispetto degli eventuali accordi intervenuti tra le amministrazioni interessate e con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 145/1987.

CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 - Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa a seguito di provvedimento predisposto dal Comandante e sottoposto alla firma del Sindaco e del quale sarà data comunicazione al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio e senza uniforme nel territorio comunale, nonché di raggiungere dal proprio domicilio, ancorché situato fuori del Comune di appartenenza, il luogo di servizio e viceversa.

Il Comandante darà comunicazione ai relativi organi territoriali di P.S. delle assegnazioni dell'arma in via continuativa rilasciata al personale di Polizia Municipale con residenza fuori dal Comune. A tal fine tutti gli assegnatari di arma dovranno dare immediata comunicazione al Comando in caso di variazione del luogo di residenza o dimora.

Art. 7 - Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Servizio di Polizia municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettera a), e 2° del D.M. 145/1987, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante porta l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/1987 citato, agli addetti alla Polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Lecce ed a quello

territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio e la durata presumibile della missione.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.10 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Servizio al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Art. 11 Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogniqualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 12 Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

Il Comando di Polizia Municipale è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate progressivamente, sono preventivamente vistate dal Sindaco.

Sul registro sono annotate tutte le movimentazioni ed altresì le eventuali assegnazioni delle armi a carattere temporaneo.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità dell'assegnatario, nel rigoroso rispetto delle norme e prescrizioni.

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 13 - Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizioni di tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di P.S. al tiro a segno nazionale, sezione di Lecce ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n.286.

E' facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti o per quelli che svolgono particolari servizi.

E' facoltà degli addetti recarsi al poligono anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere, in tale caso, a proprie spese.

Art .14 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciato dal Questore di Lecce, ai sensi della legge 18 giugno 1969 n.323 ed ha la durata di sei anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. ed annota gli estremi dell'autorizzazione nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986 n.65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con r.d. 18 giugno 1931 n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Lecce e al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 4 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 5 - Servizi armati

CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 6 - Assegnazione dell'arma
- Art. 7 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 - Sostituzione delle munizioni
- Art. 12 - Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

- Art. 13 - Addestramento al tiro
- Art. 14 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Rinvio
- Art. 16 - Entrata in vigore